

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LE FORNITURE DI DERRATE ALIMENTARI PER I NIDO A GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI FIRENZE, IN CONFORMITA' ALLE SPECIFICHE TECNICHE ED ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENUTE NEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D M N. 65 del 10.03.2020 (G.U. n. 90 del 04.04.2020) - PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2026

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Art. 2 - Durata del contratto

2.1 Consegna e avvio del servizio

2.2 Rinnovo

2.3 Proroga

Art. 3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni

3.1 Caratteristiche delle forniture

3.2 Condizioni della fornitura

3.3 Effettuazione degli ordini e referente della ditta

3.4 Modalità di consegna

3.5 Derrate alimentari e controllo dei prodotti in arrivo

Art. 4 – Criteri Ambientali Minimi

Art. 5 – Importo dell'appalto

5.1 Corrispettivo

5.2 Modalità di pagamento

5.3 Cessione del credito

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Art. 7 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

7.1 Modifiche ex art. 120, c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023

7.2 Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023

Art. 8 – Condizioni di esecuzione

Art. 9 Subappalto

Art. 10 – Garanzia definitiva

Art. 11 - Penali

Art. 12 – Verifica regolarità contributiva e assicurativa

Art. 13 - Responsabilità e copertura assicurativa

Art. 14 - Risoluzione

Art. 15 – Recesso

Art. 16 - Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)

Art. 17 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Art. 18 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

Art. 19 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 20 - Stipula e Spese contrattuali

Art. 21 – Trattamento dei dati personali - nomina del Responsabile esterno del trattamento dati

Art. 22 - Definizione delle controversie e Foro competente

Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari, come da **allegato n. 1** (Specifiche tecniche e gestionali), destinati alle cucine dei Nido a gestione diretta del Comune di Firenze, di cui all'**allegato n. 2** ed è suddiviso in 6 lotti:

Lotto	Oggetto
1	Latticini e formaggi
2	Carni fresche, uova e affettati
3	Pasta fresca
4	Olio extravergine di oliva biologico italiano
5	Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi
6	Generi alimentari vari ed acqua

Art. 2 - Durata del contratto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 11 mesi, decorrenti dalla data del 01.01.2026 al 31.12.2026.

Di norma nel mese di agosto i nidi del Comune di Firenze sono chiusi; pertanto, le forniture non saranno richieste e gli ordini relativi al mese di settembre, inizio delle attività, saranno inviati a partire dal 20 agosto di ogni anno.

L'appalto si riferisce al periodo sopra citato.

La fornitura è effettuata con cadenza giornaliera, decorrente dalla data del 01.01.2026.

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023 (da qui in avanti Codice).

2.1 Consegna della fornitura di beni

Le forniture verranno consegnate secondo le modalità e la cadenza previste nel presente Capitolato, tenuto conto delle diverse tipologie dei prodotti.

2.2 Rinnovo

Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 11 mesi, per un importo stimato di € **435.858,90** al netto dell'iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il rinnovo avverrà alle medesime condizioni del contratto originario, fatta salva la modifica di alcune clausole non più attuali.

L'Amministrazione Comunale dovrà comunicare all'aggiudicatario la volontà di attivare il rinnovo, mediante PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto.

È vietato il rinnovo tacito.

2.3 Proroga

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, c. 10 del Codice, per una durata massima pari a 4 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € **158.494,15**, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 3 – Modalità di esecuzione della/e prestazione/i

Le forniture verranno effettuate secondo le modalità e la cadenza previste nel presente capitolato, tenuto conto delle diverse tipologie dei prodotti.

3.1 Caratteristiche delle forniture

Le caratteristiche delle derrate sono determinate nell'allegato n. 1 "Specifiche tecniche e gestionali."

Il Fornitore dovrà rendere disponibili all'Ufficio Controlli HACCP e Acquisto beni e servizi del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione ad inizio della prestazione contrattuale le schede tecniche in lingua italiana di tutti i prodotti, che dovranno obbligatoriamente corrispondere alle caratteristiche qualitative richieste nelle specifiche tecniche e gestionali.

Le caratteristiche dei prodotti offerti (da scheda tecnica inviata) e i prezzi offerti in sede di gara dovranno essere mantenute per tutta la durata contrattuale.

Qualora, durante il rapporto di fornitura, l'appaltatore si trovasse nella necessità di variare la tipologia dei prodotti da fornire, lo stesso dovrà richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Controlli HACCP e Acquisto beni e servizi del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico, pena l'applicazione di penali, come riportato nel successivo art. 11.

Il Comune di Firenze si riserva di accettare proposte alternative purché abbiano carattere di

eccezionalità e previa valutazione qualitativa favorevole del prodotto sostituito, a patto che ciò non comporti un aumento del prezzo offerto in sede di gara per il prodotto da sostituire.

Se da un esame sommario, da ispezioni sanitarie, da analisi merceologiche o da altri controlli, la merce consegnata risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore, l'Amministrazione ha il diritto insindacabile a seconda dei casi di applicare a suo esclusivo giudizio penali come specificato nell'art. 11, ordinare il rifiuto della merce, di pretenderne la sostituzione con altra idonea, e ove ciò non avvenga o non sia praticabile in relazione ai tempi di preparazione e distribuzione dei pasti, di procedere ad acquisti di merce in danno del fornitore e al risarcimento degli eventuali danni e disservizi da esso causati. Le penali saranno applicate anche nel caso che, per necessità dei nidi, si sia dovuto procedere al parziale utilizzo della merce.

Nel corso del periodo contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di prodotti in sostituzione di quelli previsti nell'allegato 1 al presente capitolato, da effettuare in via residuale e limitata, in modo tale da non incidere sostanzialmente sulle quantità e sui prezzi.

3.2 Condizioni della fornitura

La ditta garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Tutti i generi alimentari forniti dovranno essere di ottima qualità e di prima scelta. Nello svolgimento della fornitura le ditte appaltatrici si attengono all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna delle derrate alimentari, dei Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari - D.M. n. 65 del 10.03.2020, ed in generale al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia ed in ogni altro ambito interessato dall'attività ricompresa nell'oggetto del presente appalto.

Il fornitore si obbliga a trasportare i prodotti secondo la normativa vigente e nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP e di mantenere a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.

Le consegne dovranno avvenire secondo quanto riportato nel successivo punto 3.4 del presente capitolato.

La Ditta si impegna:

- a)** alla fornitura e trasporto con personale dipendente e mezzi propri, che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente dei generi alimentari (D.P.R. 327/80 e ss.mm.);
- b)** alla consegna dell'elenco dei prodotti forniti con l'indicazione della quantità e qualità;
- c)** a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate. Il mezzo di trasporto ed i contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia.

3.3 Effettuazione degli ordini e referente della ditta

Gli ordini saranno effettuati dai nidi a gestione diretta a mezzo e-mail o direttamente on-line ove possibile. Solo in caso di necessità ed esigenze particolari i nidi potranno effettuare gli ordini contattando telefonicamente i fornitori. La cadenza delle consegne dovrà rispettare quanto indicato nel successivo articolo 3.4

La Ditta dovrà nominare almeno un Referente della fornitura che avrà il compito di mantenere tutti i collegamenti tecnici e operativi con l'Ufficio Controlli HACCP e Acquisto beni e servizi del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico.

L'Impresa, prima dell'inizio delle prestazioni, dovrà comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio Referente Unico (supervisore), appositamente delegato del compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dell'appalto.

Il referente deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento della fornitura concordata: deve inoltre fornire riscontro alle richieste dell'Amministrazione entro e non oltre 2 giorni lavorativi.

Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente dell'impresa dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa.

3.4 Modalità consegna

I generi alimentari appaltati del lotto 1 latticini e formaggi, lotto 2 carni fresche, uova ed affettati, lotto 3 pasta fresca, dovranno essere forniti, nei giorni concordati fra le parti, necessariamente tra le 07:30 e le 10:00 e/o 12:30-14:00 presso le strutture elencate di cui all'allegato n. 2 "Elenco Nidi".

Relativamente, invece, al lotto 4 olio evo, lotto 5 parmigiano, e lotto 6 generi vari e acqua, la consegna della merce dovrà essere effettuata presso il magazzino della Refezione scolastica sito all'interno di Mercafir S.c.p.A.

A tal fine le Ditte fornitrici, dopo aver preso visione dell'ubicazione delle varie strutture, **nella fase di avvio dell'esecuzione**, dovranno redigere un Piano delle consegne da concordare con l'Ufficio Controlli HACCP e Acquisto beni e servizi del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico.

Dovrà essere garantita la puntualità della consegna e il rispetto delle fasce orarie onde non creare gravi ripercussioni sui programmi di lavoro degli/delle operatori/trici cucinieri/e.

Ogni rischio o danno derivante dal trasporto e dalla consegna è ad esclusivo carico del fornitore che è pienamente responsabile di ogni conseguenza.

La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità nei luoghi indicati.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore.

Qualora il fornitore non effettuasse, in tutto o in parte o ritardasse la consegna del genere da fornire, la stazione appaltante senza obbligo di darne comunicazione, oltre ad applicare le penali previste dal presente capitolato e fatto salvo il diritto per l'azione di risarcimento dei danni subiti, si riserva la facoltà di approvvigionarsi presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto.

I nidi d'infanzia comunali restano chiusi il sabato, il mese di Agosto, per le vacanze di Natale e Pasqua e di ogni altro genere, che verranno comunicate con congruo anticipo dall'Ufficio Controlli HACCP e Acquisto beni e servizi del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico; durante il mese di luglio potranno essere effettuate chiusure di parte delle strutture per l'intero mese o parte di esso. Gli ordini per il mese di settembre – riapertura dei nidi il 1° settembre – verranno effettuati alla riapertura dell'anno educativo presumibilmente dopo il 20 agosto di ciascun anno.

In caso di scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento della fornitura, l'Amministrazione Comunale e la ditta fornitrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

Le consegne verranno effettuate a cura e spese della Ditta fornitrice direttamente alla cucina dei nidi di cui all'allegato n. 2, e il fornitore dovrà provvedere allo scarico della merce ed alla sua

consegna dentro i locali della zona di accettazione delle merci destinataria della fornitura di ciascun nido, tenendo conto delle indicazioni per il coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 26, comma 3 bis.

La consegna dei prodotti alimentari dovrà essere effettuata dalla Ditta fornitrice presso ciascun nido, secondo la seguente tempistica:

- Lotto 1 - Latticini e Formaggi: consegna settimanale;
- Lotto 2 - Carni fresche, uova ed affettati: consegna settimanale;
- Lotto 3 - Pasta fresca: consegna tre volte al mese nel periodo in cui è in vigore il menù invernale e consegna mensile nel periodo in cui è in vigore il menù estivo;
- Lotto 4 - Olio extravergine di oliva: consegna mensile;
- Lotto 5 - Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi: consegna mensile;
- Lotto 6 - Generi alimentari vari e acqua: consegna mensile, fatto salvo il caso in cui, per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale dovuti ad eventi imprevedibili, necessità e/o emergenze, potranno essere richieste, previo accordo tra l'Ufficio Controlli HACCP e Acquisto beni e servizi e l'azienda fornitrice, consegne aggiuntive per un massimo di 2 consegne a Nido per il periodo oggetto di appalto.

3.5 Derrate alimentari e controllo dei prodotti in arrivo

L'esecuzione delle consegne e lo stato igienico dei prodotti consegnati devono essere strettamente confacenti alla legislazione vigente, regionale, nazionale e comunitaria, e rispondere alle eventuali garanzie richieste nelle schede tecniche di prodotto.

Le materie prime in arrivo vengono controllate secondo quanto indicato dal Piano di Autocontrollo della stazione appaltante (Reg. CE n. 852/2004); il Piano di autocontrollo è pubblicato sul sito del Comune di Firenze al link: <https://educazione.comune.fi.it/system/files/2022-02/MANUALE%20HACCP%20gennaio%202022.pdf>

Si riportano, in sintesi, nella tabella seguente, i controlli effettuati in sede di accettazione dei prodotti; tali informazioni sono da ritenersi indicative e non esaustive delle modalità di controllo che l'Amministrazione Comunale effettuerà durante l'intera durata del contratto:

Conformità rispetto all'ordine	La conformità deve riguardare: - Genere (tipologia del prodotto consegnato) - Peso per ogni rispettiva tipologia
Documenti accompagnatori	Documento di trasporto o fattura accompagnatoria corrispondente alla merce consegnata per genere e quantità
Etichettatura	Etichettatura secondo la normativa vigente in particolare secondo quanto previsto dal Reg. UE 1169/11 e dal D.Lgs. 114/2006 e s.m.i.
Controllo visivo a campione sulla totalità della merce consegnata	Integrità delle confezioni e segnali di alterazione Data di scadenza

Condizioni di trasporto	I mezzi impiegati per il trasporto dei prodotti devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione. I contenitori devono essere idonei per il trasporto degli alimenti, lavabili; durante le varie fasi di consegna i contenitori devono essere tenuti sollevati da terra
Temperatura	La temperatura deve essere adeguata e conforme rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente

L'accettazione della merce da parte dei nidi d'infanzia e/o da parte del Magazzino non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce fornita e non immediatamente rilevati o rilevabili all'atto della consegna.

Al di là della verifica quotidiana dei prodotti in accettazione, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di propri esperti e degli Organi sanitari competenti per la verifica igienico-merceologica dei prodotti, sia mediante metodi rapidi di valutazione sia mediante analisi di laboratorio.

L'Amministrazione Comunale farà pervenire al fornitore per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali il fornitore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Il fornitore inoltre dovrà, ogni qual volta la stazione appaltante lo richieda, mettere a conoscenza il proprio piano di autocontrollo (HACCP) per una maggiore garanzia del rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

3.6 Gestione delle irregolarità nelle consegne

Nel caso vengano riscontrate delle non conformità, cioè degli scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto al presente capitolato speciale o all'ordine (merce non corrispondente al capitolato e/o piano operativo, per marchio, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto), ovvero nel caso che una o più partite di generi alimentari siano dichiarate non accettabili per motivi igienico sanitari, i/le responsabili del controllo non accetteranno la merce, previa annotazione sul documento di trasporto, e provvederanno alla compilazione dell'apposito modulo di rilevazione delle "Non Conformità" che verrà tempestivamente comunicato per iscritto alla Ditta aggiudicataria che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione o integrazione della merce.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, provvedere all'acquisto presso altra Ditta addebitando il corrispettivo al fornitore.

L'Amministrazione Comunale si riserva di contestare la fornitura anche nel caso in cui la difformità dei prodotti sia evidenziata in fasi successive all'accettazione.

Art. 4 – Criteri Ambientali Minimi

Nello svolgimento della fornitura le ditte appaltatrici si attengono all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna delle derrate alimentari, dei Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari - D.M. n. 65 del 10.03.2020, ed in generale al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia ed in ogni altro ambito interessato dall'attività ricompresa nell'oggetto del presente appalto.

Art. 5 – Importo del contratto

L'importo dell'appalto è quello risultante dall'offerta economica dell'Impresa.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e di ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente la fornitura dei generi alimentari di cui trattasi.

Le quantità e qualità di derrate indicate derivano da una valutazione sul consumo storico; pertanto, sono da considerarsi indicative e non vincolanti per la stazione appaltante che pagherà esclusivamente la merce effettivamente ordinata e consegnata.

La stazione appaltante si riserva di aumentare o diminuire i quantitativi presunti in rapporto alle esigenze effettive dei nido a gestione diretta del Comune di Firenze fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo contrattuale.

5.1 Corrispettivo

Il prezzo offerto deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di trasporto, sosta, imballaggio e consegna presso i vari nidi.

L'importo complessivo annuo presunto dell'appalto risulta pari a EURO 435.858,90 (IVA esclusa)

Il valore stimato massimo dell'appalto, comprensivo dell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà del rinnovo per un ulteriore anno, della facoltà di proroga di 4 mesi, della opzione di modifica ex art. 120, c. 1 D.Lgs. 36/2023 lett. a) in previsione della eventuale apertura di n. 3 nidi nel settembre 2026 e di n. 2 nuovi nidi nel settembre 2027 e della eventuale opzione del quinto d'obbligo, è pari a **€ 1.342.290,30, esclusa IVA.**

5.2 Modalità di pagamento

I fornitore dovrà:

- consegnare la merce accompagnata da Documenti di Trasporto (DDT) in duplice copia;
- inviare settimanalmente i DDT di ciascun nido all'indirizzo email: fatture.asilinido@comune.fi.it;
- presentare all'inizio di ogni mese le fatture relative alle forniture effettuate nel mese precedente, attenendosi alle disposizioni di legge in vigore.

Tutte le comunicazioni riguardanti la fatturazione dovranno essere inviate all'indirizzo email: fatture.asilinido@comune.fi.it

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA della Direzione Istruzione: **LE20FE.**

La Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche provvederà ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 al riscontro sulla regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e curerà i successivi adempimenti per la liquidazione.

Le fatture verranno liquidate entro 30 gg. dalla conclusione dell'effettuazione delle suddette verifiche nei termini di cui all' art. 4 del DLgs 231/2002 e ss.mm.ii.

5.3 Cessione del credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente

autorizzata, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

La cessione del credito, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, è disciplinata dalla legge n. 52 del 21 febbraio del 1991. Per le condizioni di opponibilità alla Stazione appaltante si rinvia all'Allegato II.14 del Codice.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'art. 11, comma 4 dell'Allegato II.2bis, i prezzi saranno adeguati automaticamente in aumento o in diminuzione in base ai seguenti indici:

Tabella D1 – Elenco CPV con associazione univoca ad un indice ISTAT			
CPV	Descrizione	Tipo Indice	Indice ECOICOP
15550000-8	Prodotti lattiero-caseari assortiti	PC Indici di prezzo al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC) secondo la classificazione ECOICOP	01145 Formaggi e latticini
15100000-9	Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne	PC Indici di prezzo al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC) secondo la classificazione ECOICOP	0112 Carni
15851220-6	Paste alimentari ripiene	PC Indici di prezzo al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC) secondo la classificazione ECOICOP	011161 Pasta secca, pasta fresca e couscous
15411110-6	Olio di oliva	PC Indici di prezzo al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC) secondo la classificazione ECOICOP	01153 Olio di oliva
15543400-0	Parmigiano	PC Indici di prezzo al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC) secondo la classificazione ECOICOP	011451 Formaggi stagionati

15800000-6	Prodotti alimentari vari	PC Indici di prezzo al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC) secondo la classificazione ECOICOP	01 prodotti alimentari e bevande analcoliche
------------	--------------------------	---	--

Gli indici sono reperibili sul sito ISTAT al seguente link:

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI_CONWHONAT/DCSP_NIC1B2015/IT1,167_744_DF_DCSP_NIC1B2015_4,1.0

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione. La SA tramite il RUP e il DEC monitora l'andamento del predetto indice con frequenza mensile al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP/DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alla parte eccedente il 5%.

Al fine di assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC monitora l'andamento degli indici di riferimento e, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché quest'ultimo possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivi, ma soltanto in relazione alle prestazioni da eseguire dal momento in cui si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione.

In relazione al disposto del presente articolo non verranno applicate altre misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà, inoltre, atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione.

Art. 7 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

7.1 Modifiche ex art. 120, c. 1 D.Lgs. 36/2023 lett. a):

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nel caso di apertura di nuovi nidi a gestione diretta alle stesse condizioni contrattuali ed in particolare: nel corso del contratto principale, eventuale apertura di n. 3 nidi a gestione diretta nel periodo settembre/dicembre 2026; nel corso del contratto di rinnovo, ove attivato, eventuale apertura di n. 2 nidi nel periodo settembre/dicembre 2027.

7.2 Quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023

Qualora in corso di esecuzione, sia del contratto principale sia del suo eventuale rinnovo sia della eventuale proroga, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Condizioni di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è richiesta la trasmissione, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione, delle schede tecniche in lingua italiana di tutti prodotti, che dovranno obbligatoriamente corrispondere alle caratteristiche qualitative richieste nelle specifiche tecniche e gestionali.

Art. 9 - Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa soglia indicata in sede di offerta per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 3 è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo riconoscono la revisione prezzi secondo le modalità dell'art. 6 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a norma dell'art. 53, c. 4 del Codice a presentare una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, c. 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, c. 2.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia dovrà essere reintegrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida, nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del Codice.

La mancata sottoscrizione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento costituito, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 11 – Penali

Le forniture oggetto dell'appalto devono essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di inadempimento, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente le seguenti penali:

n.	Tipologia di inadempimento	Penale
1	in caso di ritardata o mancata consegna rispetto ai termini contrattuali, dovuta a causa non dipendente da forza maggiore, che interferisca con il regolare svolgimento della fornitura, una penale in misura giornaliera pari a	€ 650,00
2	in caso di consegna di prodotti non rispondenti all'ordinativo per quantità e tipologia, ovvero non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche (qualità inferiore a quella richiesta), una penale pari a	€ 600,00
3	in caso di consegna di prodotti con confezioni danneggiate, etichettatura non leggibile, scaduti o visibilmente deteriorati, una penale pari a	€600,00
4	per altri casi di inadempienze non sopra ricompresi, ovvero in considerazione della particolare gravità dell'inadempienza stessa o della sua rilevanza rispetto alla corretta erogazione della fornitura, l'Amministrazione si riserva di applicare ulteriori penalità, a suo giudizio insindacabile,	Minimo € 600,00 Massimo € 1.000,00

Il Comune di Firenze compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all'articolo 9 del presente capitolato. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze ad ottenere la prestazione.

L'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 12 -VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA

L'Amministrazione Comunale procederà, ai sensi del D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.01.2015, a verificare la regolarità contributiva e assicurativa dell'Impresa risultata aggiudicataria e di tutti i subappaltatori ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto. Si applica l'art 31 commi 4, 5, 6 e 7 del D.L. n. 69/13 convertito con modificazioni con Legge n. 98/2013.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa è direttamente responsabile dei danni arrecati sia a persone che a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, causate in esecuzione della fornitura, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura, che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento; è, inoltre, ivi inclusa ogni responsabilità relativa ad eventuali intossicazioni o avvelenamenti conseguenti all'ingestione di derrate e cibi preparati con derrate non conformi ai parametri igienico sanitari, che possa derivare, direttamente o indirettamente, alla Stazione appaltante, a terzi (cose o persone), al personale impiegato per lo svolgimento del servizio o ai destinatari del servizio, minori e non, per fatti connessi alle attività appaltate, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici. L'impresa si impegna e si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione della fornitura che formano oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinata. L'impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendente/o collaboratori. L'impresa, in ogni caso, si impegna alla pronta riparazione e/o sostituzione di qualsiasi danno a beni mobili e immobili derivanti all'amministrazione e causato dal proprio personale nell'espletamento dell'appalto. A tale scopo il fornitore si obbliga, a sua cura e spese, a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento, presso primaria compagnia assicurativa, idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- ☐ Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore € 3.000.000,00 (tre milioni), unico per sinistro;
- ☐ Responsabilità Civile verso Prestatori di Opera con massimale non inferiore € 1.000.000,00 (un milione), unico per sinistro.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi (ivi inclusi i minori e adulti in ragione delle attività oggetto di appalto), incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto verificatosi durante lo svolgimento della fornitura. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione della fornitura. Parimenti le eventuali quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. In caso di eventuale subappalto, l'affidatario dovrà comunicare al Comune unitamente al contratto di subappalto, gli estremi della polizza di responsabilità civile del subappaltatore. L'aggiudicatario è tenuto a risarcire alla Stazione appaltante tutti i danni che, durante l'espletamento della fornitura, venissero eventualmente arrecati alle strutture, attrezzature e beni a seguito di negligenza da parte del personale, eccezion fatta per l'usura derivante dal corretto utilizzo degli stessi. Qualora l'aggiudicatario non provvedesse a tale risarcimento, la Stazione appaltante tratterà l'importo dalla garanzia fideiussoria, fatto salvo il pagamento delle maggiori somme dovute e l'obbligo di reintegro della stessa. È esclusa l'applicazione di scoperti o franchigie. La Stazione appaltante, a tal proposito, è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per fatti dannosi concernenti persone o cose, che si verifichino durante l'esecuzione della fornitura ed altresì per gli infortuni occorsi al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura, eccezion fatta per quelli derivanti da colpa dell'Ente appaltante. Il pagamento dell'ultima rata maturata sarà comunque effettuato dopo la regolazione del rapporto fra le parti al proposito mentre lo svincolo della cauzione definitiva sarà autorizzato solo dopo la verifica finale compiuta dall'Amministrazione comunale circa il corretto espletamento della fornitura. L'impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si esplicita che la polizza in questione copra anche la fornitura svolta per conto dell'Amministrazione.

Art. 14 – Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- 1) in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 1 del Codice;
- 2) è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;
- 3) secondo quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- 4) costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- 5) mancato avvio dell'esecuzione del contratto, ingiustificata sospensione o interruzione della fornitura, anche parziale, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore
- 6) ripetuti ritardi dei termini di consegna, tali da provocare disagi nella preparazione dei pasti;
- 7) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non risolte dalla ditta neanche in seguito a diffida, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- 8) perdita, da parte del fornitore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 9) subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto;
- 10) reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;
- 11) fornitura di prodotti inquinati o contaminati, causa di intossicazioni alimentari;
- 12) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, in materia di sicurezza sul lavoro e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 13) mancata reintegrazione della garanzia fideiussoria eventualmente escussa;
- 14) inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 15) grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021;

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti e, nel caso in cui la fornitura o il servizio siano ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora l'appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi, è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro del successivo affidatario. Le somme dovute all'esecutore, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera b) del presente articolo, sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nonché della eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

In caso di risoluzione, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura o del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 15 – Recesso

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o forniture non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed in possesso dei requisiti di partecipazione, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura o del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 16 - Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)

Qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, disciplinato dall'art. 38 dell'Allegato II. 14 del Codice.

Art. 17 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/1/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di grave inosservanza, da parte dei collaboratori dell'impresa contraente, del suindicato "Regolamento".

Art. 18 - Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La ditta ha l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle forniture affidate.

Successivamente all'aggiudicazione, prima dell'inizio della fornitura e comunque in sede di stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire l'elenco del personale addetto (ivi incluso quello del Direttore della fornitura e del Coordinatore/Referente responsabile oltre che degli addetti impiegati nell'esecuzione della fornitura) - comunicandone la relativa categoria di inquadramento contrattuale nonché la tipologia del rapporto di lavoro – dipendente, collaborazioni interinali, ecc. – con l'indicazione, se previsto, del libro unico, o altro documento da cui si evinca tale rapporto di

lavoro (la documentazione dovrà essere conservata presso la Ditta e presentata a semplice richiesta della Stazione Appaltante). La Ditta, infatti, dovrà provvedere, in caso di assenze di qualsiasi natura del singolo operatore incaricato della fornitura, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica. Qualora, a seguito di sostituzioni vi siano variazioni negli elenchi dei nominativi forniti prima dell'inizio dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'aggiornamento di detti elenchi, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie, allegando la dovuta documentazione. La Ditta dovrà avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali e che sia in possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza richiesti nel presente capitolato e nel rispetto di quanto indicato dalla stazione appaltante tali da garantire un elevato livello di prestazioni; dovrà in particolar modo garantire che il personale adibito alla fornitura si trovi in buono stato di salute e non presenti malattie o altre forme patologiche ritenute tali da compromettere la salubrità del servizio. Il personale incaricato per l'espletamento di ogni singola attività, ognuno per la propria parte, dovrà inoltre:

- 1) prestare la massima attenzione e cura nell'espletamento ed esecuzione della fornitura volta, fra l'altro, ad evitare danneggiamenti di beni di qualunque genere (attrezzature, generi alimentari, derrate, ecc.) di proprietà del Committente, assicurando, altresì, la sicurezza dei bambini nonché la necessaria riservatezza, rispettosa collaborazione e coordinamento con tutto il restante personale e terzi in genere, onde evitare che si determinino problemi nella corretta esecuzione della fornitura;
- 2) essere a conoscenza delle modalità di espletamento della fornitura e consapevole dei rischi dei luoghi in cui è tenuto ad operare;
- 3) tenere un comportamento corretto, riservato e disponibile alla collaborazione con altri operatori oltre che adeguato a svolgere le prestazioni previste nel presente Capitolato e di provata capacità, onestà e moralità;
- 4) mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- 5) eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte rispettando le procedure interne individuate per ogni parte della stessa;
- 6) dare tempestiva comunicazione in tempo utile al Referente della fornitura, che a sua volta relazionerà ai Responsabili dei Servizi interessati, di ogni disservizio o difficoltà nello svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
- 7) La Ditta aggiudicataria deve ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di igiene, abbigliamento e pulizia del proprio personale impiegato per l'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto.
- 8) La Ditta aggiudicataria assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.
- 9) Nell'esecuzione della fornitura, la Ditta si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l'affidamento.
- 10) Al personale impiegato dovranno inoltre essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni

Art. 19 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e.s.m.i.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

Art. 20 – Stipula e Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Firenze e sottoscritto mediante firma digitale.

Il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto e la pubblicazione della gara sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali - nomina del Responsabile esterno del trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., in armonizzazione con il Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto, in sede di gara, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'appaltatore è designato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutti i dati personali trattati esclusivamente per conto dell'Amministrazione nell'ambito del presente contratto. Pertanto, appaltatore si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente secondo le istruzioni ricevute dall'Amministrazione, senza acquisire alcuna autonomia decisionale sulle finalità o sui mezzi del trattamento;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con l'art. 32 del GDPR, prevenendo accessi non autorizzati, distruzione accidentale, perdita o trattamenti non consentiti;
- designare le persone autorizzate al trattamento, assicurando che operino sotto la sua diretta autorità e seguano rigorosamente le istruzioni ricevute dall'Amministrazione;

- mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, ove applicabile, secondo le indicazioni dell'art. 30, par. 2, del GDPR;
- limitare il trattamento dei dati personali alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a rispettare il principio di riservatezza per tutti i dati personali trattati, obbligandosi a non comunicare, né divulgare a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto. Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità strettamente collegate all'oggetto del presente contratto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Alla cessazione del contratto, l'appaltatore si impegna:

- a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto dell'Amministrazione, salvo obblighi legali di conservazione;
- a fornire evidenza documentale delle operazioni di cancellazione o restituzione dei dati se richiesto dall'Amministrazione.

Art. 22 – Definizione delle controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente capitolato speciale d'appalto e i suoi allegati;
 - o All. n. 1 Specifiche tecniche e gestionali;
 - o All. n. 2 Elenco Nidi
- il Progetto di servizio e suoi allegati:
 - o la previsione di spesa totale
 - o le previsioni di spesa dei singoli lotti
 - o documento di stima economica
- l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara
- l'offerta economica presentata in sede di gara;
- il Decreto CAM DM 65/2020
- Indicazioni per coordinamento ai sensi del Dlgs 81- 08 art. 26c3 bis